DEJURE
Banche dati editoriali

SENTENZE CASSAZIONE CIVILE

Cassazione civile sez. lav., 4/08/2026, n. 24421

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARCHESE Gabriella - Presidente
Dott. CASOLA Maria - Consigliere
Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere
Dott. MIMMO Giovanni - Consigliere
Dott. D'ADDARIO Luca - Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25263-2025

proposto da:

Es.Fi., rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI GUARINO;
- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6029/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 27/07/2025 R.G.N. 2276/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2(dal Consigliere Dott. LUCA D'ADDARIO.

FATTI DI CAUSA

1. Es.Fi. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6025/2025 del 27 luglio 2025 con la quale è stato rigettato, all'esito del giudizio di opposizione ex art. 445, comma 6 cod. proc. civ., il ricorso dalla medesima proposto volto al riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 118 del 1971 e L. n. 18 del 1980.

2. La ricorrente aveva presentato, il 16 novembre 2011, domanda alla Commissione Invalici Civili di prima istanza al fine di ottenere il riconoscimento delle provvidenze richieste. In esito alla consulenza tecnica svolta in sede di a.t.p., avente esito negativo, la ricorrente ha promosso, previa dichiarazione di dissenso, giudizio di opposizione.

3. Il Tribunale di Napoli, evidenziata l'insussistenza di elementi idonei a confutare le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p., ha rigettato il ricorso ponendo le

spese della consulenza tecnica a carico dell'Inps.

4. Avverso la predetta sentenza propone ricorso Es.Fi. con due motivi, successivamente illustrati con memoria, cui ha resistito, con controricorso, l'Inps.

RAGIONI DELLA DECISIONE.

1. Nell'ambito del primo motivo di censura la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., degli artt. 112, 132 cod. proc. civ., 118 e 149 disp. att. cod. proc. civ. Lamenta, in particolare, il mancato svolgimento, nel corso del giudizio di opposizione, di una nuova valutazione peritale, in contrasto con quanto previsto dall'art. 149 disp att. cod. proc. civ., disposizione questa che impone, anche in sede di a.t.p., di valutare gli ulteriori aggravamenti intervenuti. A tal fine si richiama, nella premessa illustrativa del motivo, ad una produzione di documentazione medica, che la stessa aveva prodotto in sede di ricorso in opposizione (in particolare con riferimento alle patologie di artrite reumatoide e fibrosi polmonare), richiamandosi alla quale la stessa evidenzia la ricorrenza di una serie di patologie, correlate a malattie insorte od aggravatesi successivamente. La documentazione in questione, dando rilievo ad aggravamenti, avrebbe potuto consentire di riconoscere il requisito sanitario richiesto ancorché con una data di decorrenza successiva rispetto a quella di presentazione della domanda. Sotto altro profilo, la decisione risulterebbe errata avendo il giudice omesso di svolgere l'attività istruttoria legata alla domanda di riconoscimento del requisito sanitario anche in relazione all'eventuale aggravamento successivo.

2. Nell'ambito del secondo motivo di doglianza la ricorrente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., lamenta l'omesso esame della documentazione sopravvenuta alla luce della quale la stessa avrebbe dovuto essere considerata come affetta da patologia idonea ad integrare il requisito sanitario richiesto.

3. L'istituto di previdenza, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il secondo motivo di ricorso, nel quale si lamenta l'omesso esame della documentazione sopravvenuta ad opera del Tribunale, deve essere esaminato preliminarmente.

5. Deve premettersi come, nei giudizi in materia di invalidità, l'art.149 disp. att. cod. proc. civ. impone al giudice di considerare tutti gli aggravamenti sopravvenuti nel corso del processo, e quindi anche quelli sopravvenuti fino all'udienza di discussione, senza che ciò implichi alcuna violazione del principio del giusto processo. La mancata considerazione della documentazione sopravvenuta implica violazione del citato art.149, avendo questa Corte precisato che l'obbligo di valutazione degli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante, disposto da tale norma, implica anche, in caso di ritenuta irrilevanza degli elementi prospettati dalla parte, il dovere di motivare adeguatamente sulla stessa (Cass.36566/22) onde escludere ulteriori accertamenti.

6. Ciò premesso dove osservarsi come, secondo quanto si evince dalla motivazione della sentenza, il Tribunale ha espressamente esaminato la documentazione prodotta, evidenziandone, tuttavia, la sostanziale irrilevanza, tanto da dover ritenere "superflua la valutazione circa il rinnovo della perizia in

sede di opposizione" in quanto "evidenzia le stesse patologie già valutate e le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale".

7. Le considerazioni spese sul punto, unitamente alla precisazione secondo la quale la documentazione prodotta dalla parte ricorrente non ha "offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni della CTU già svolte in sede di ATP", rendono dunque evidente che il Tribunale abbia provveduto ad esaminare in maniera specifica la documentazione in questione, così privando di fondamento la censura mossa nell'ambito del motivo in esame.

8. Parimenti infondato risulta il primo motivo di ricorso nell'ambito del quale la ricorrente, alla luce della medesima documentazione, si duole del mancato svolgimento, ad opera del Tribunale, di una nuova valutazione peritale in esito alla produzione documentale compiuta.

9. In relazione al primo aspetto, relativo all'omesso esame di circostanze sopravvenute (imposto dall'art.149 disp. att. cod. proc. civ.) la censura in questione appare inammissibile, posto che il Tribunale ha esaminato l'ulteriore documentazione ma, ritenendo che la stessa facesse riferimento alle medesime patologie già oggetto di esame in sede di a.t.p. e si sostanziasse in una conferma delle medesime, ha ritenuto non necessario un ulteriore accertamento sul punto, così operando una valutazione del compendio documentale esente da censura in questa sede.

10. Sotto altro profilo deve rilevarsi come, secondo la recente Sez. L, n. 1335 del 21/01/2026 (Rv. 677410-01), nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ., il giudice deve esaminare anche le critiche che si risolvono in un mero dissenso diagnostico ed esprimono difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte, in quanto, diversamente da quanto accade in sede di legittimità - dove i motivi di censura alla sentenza fondata su accertamenti tecnici rilevano come critica di accertamenti di fatto, soggetta ai limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. - è investito per intero del merito della controversia inerente all'accertamento del requisito sanitario.

11. Se dunque il dissenso diagnostico in sede di opposizione è ammissibile ed il giudice di merito è chiamato a confrontarvisi ed in fase di legittimità è doveroso il controllo circa le modalità attraverso il quale tale esame si è svolto e le conclusioni cui si è pervenuti in esito al medesimo, nondimeno, con il profilo di censura articolato dalla ricorrente la stessa, intende sindacare la decisione adottata dal Tribunale, anche in esito all'esame della documentazione prodotta, in punto di mancato svolgimento di nuova valutazione peritale in sede di giudizio di opposizione ad a.t.p., la quale, ove compiutamente motivata, come in questo caso, attiene in realtà alla valutazione del compendio probatorio svolta dal giudice di merito la quale, in questa fase, non è ammissibile.

12. Per il tramite del predetto motivo di censura, infatti, la ricorrente richiede, inammissibilmente, un'estensione del vaglio di legittimità ad aspetti legati al merito della valutazione delle prove documentali operata dal medesimo Tribunale, così esponendosi, anche sotto questo profilo, ad una delibazione di inammissibilità.

13. Conclusivamente, sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va dunque rigettato.

14. Nulla deve provvedersi in merito alle spese del giudizio di legittimità, sussistendo le condizioni per l'applicazione del disposto di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., mentre sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari all'importo del contributo unificato, ove dovuto.

15. Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti della parte ricorrente, per evitare la diffusione di dati riguardanti lo stato di salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater), se dovuto.

In considerazione della natura della controversia, venendo in rilievo dati sensibili, si dispone l'oscuramento d'ufficio delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2026.

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026